

## **L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia: ambivalenze normative e istanze educative**

### **The Reception of Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Normative Ambivalences and Educational Issues**

*Gianna Pasquale\**

#### **Riassunto**

I minori stranieri non accompagnati rappresentano una componente significativa dei flussi migratori in Italia non solo dal punto di vista numerico, ma anche per le caratteristiche e le peculiarità che li contraddistinguono. Nel presente lavoro si fornisce, innanzitutto, un resoconto dell'evoluzione statistica del fenomeno dei minori stranieri soli. Successivamente, viene esaminata la complessa condizione di questi minori sotto il profilo giuridico e socio-educativo per capire quali sono i loro reali bisogni da soddisfare per garantire accoglienza e soprattutto un'effettiva integrazione. In questa prospettiva, vengono analizzate le ultime leggi riguardanti i minori stranieri non accompagnati per evidenziarne le problematiche e le ambivalenze che devono essere superate al fine di realizzare un sistema di accoglienza efficace. Infine, viene presa in esame la figura del tutore volontario, previsto dall'attuale normativa come garante della tutela del minore, che, secondo l'autore, dovrebbe assumere anche una valenza educativa e che perciò dovrebbe acquisire specifiche competenze educative e interculturali per comprendere i bisogni del minore e promuovere la sua piena integrazione.

**Parole-chiave:** immigrazione, minori stranieri non accompagnati, Italia, normativa, bisogni socio-educativi, tutore volontario

#### **Abstract**

Unaccompanied foreign minors represent a significant part of migratory flows in Italy not only from a numerical point of view, but also for the characteristics and peculiarities that distinguish them. Firstly, this paper provides an account of the statistical trend of these foreign minors. Subsequently, it examines the complex conditions of these minors from a legal and socio-educational

---

\* Dottore di ricerca in "Theory, Technology and History of Education" presso l'Università degli Studi di Macerata e Cultore della materia in Pedagogia generale e in Pedagogia interculturale presso l'Università degli Studi del Molise. E-mail: giannapasquale@yahoo.it.

perspective to understand their real needs that should be satisfied in order to guarantee them a good reception and an effective integration. Therefore, the article also analyses the latest laws regarding unaccompanied foreign minors to highlight the problems and ambivalences to be overcome in order to create an effective reception system. Finally, the author focuses on the figure of the so-called “voluntary guardian” (“tutore volontario”). The current legislation provides that the guardian guarantees the protection of the minor. Moreover, the author proposes that this guardian should assume an educational value and that, therefore, he should acquire specific educational and intercultural skills to understand the minor’s needs and promote his full integration.

**Keywords:** migration, unaccompanied foreign minors, Italy, legislation, socio-educational issues, “voluntary guardian”.

## 1. I numeri dei minori stranieri non accompagnati in Italia

I minori stranieri non accompagnati rappresentano oggi una componente significativa degli immigrati che arrivano in Italia, per la quale il nostro paese ha messo a punto un sistema specifico di accoglienza e di protezione. Più precisamente, la recente Legge del 7 aprile 2017, n. 47, recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017, n. 93)<sup>1</sup>, definisce minore straniero non accompagnato «il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano» (art. 2.1). Questi minori «sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea» (art. 1.1) e sono stati riconosciuti dalla legge italiana, come minori che necessitano di particolari misure di tutela «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità» (art. 1.2).

Lo Stato italiano, dunque, ha riservato una particolare attenzione a questa specifica categoria di stranieri non solo in virtù delle particolari situazioni di difficoltà dei minori, ma anche in ragione del vertiginoso aumento di tale componente verificatosi soprattutto nell’ultimo decennio.

---

<sup>1</sup> Il testo di legge è direttamente consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

Su questo versante è opportuno considerare che la presenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati non rappresenta un fenomeno nuovo per il nostro paese<sup>2</sup>. Tuttavia, è dall'inizio degli anni '90 che ha assunto una certa rilevanza (Giovannetti, 2008, p. 98) ed è a partire dalla fine del 2010<sup>3</sup> che si registra un incremento talmente significativo di minori stranieri che arrivano da soli sul territorio italiano, che il problema della loro accoglienza è diventato ancor più pressante e urgente.

Tra il 2014 e il 2018, infatti, sono giunti sulle coste italiane 625.009 rifugiati e migranti, di cui 70.547 erano minori stranieri non accompagnati (Fondazione ISMU, 2019, p. 49).

In particolare, il 2016 è stato un «anno record di sbarchi nel Mediterraneo» (Fondazione ISMU, 2017, p. 1) e il numero di minori non accompagnati ha raggiunto cifre mai registrate prima. Gli stranieri che nel 2016 hanno attraversato il mare per raggiungere l'Italia sono stati complessivamente 181.436, tra cui i minori soli sono stati 25.846. Nel 2014 questi minori sono stati 13.026, mentre nel 2015 ammontavano a 12.360 persone (Ministero dell'Interno, 2016, p. 8), pertanto nel 2016 sono aumentati del 98,4% rispetto al 2014 e addirittura del 109,1% rispetto al 2015.

Tuttavia, a partire dal 2017 si assiste ad un brusco cambiamento di tendenza: i minori stranieri arrivati da soli sulle coste italiane sono stati 15.779, ossia il 39% in meno rispetto all'anno precedente (Ministero dell'Interno, 2018, p. 9). Peraltro, questa tendenza di segno negativo si è accentuata ulteriormente negli ultimi due anni, tanto che nel 2018 i minori stranieri non accompagnati soccorsi in mare sono stati appena 3.536, il 77,6% in meno rispetto all'anno precedente, mentre nel 2019 sono scesi addirittura a 1.680 (Ministero dell'Interno, 2020, p. 8) e, quindi, sono diminuiti del -52,5% rispetto al 2018 e del -89,3% rispetto al 2017. Il trend negativo relativo ai minori stranieri non accompagnati rispecchia il calo complessivo degli sbarchi: gli stranieri giunti nei porti italiani sono stati 119.369 nel 2017, 23.370 nel 2018 e 11.471 nel 2019 (Ministero dell'Interno, 2019, p. 1). In termini percentuali, nel 2017 si registra una diminuzione del -34,2% rispetto al 2016 e ancora nel 2018 una

---

<sup>2</sup> Secondo Giovanna Campani e Olivia Salimbeni (2006) tale fenomeno si è sviluppato in Italia già a partire dagli anni '50-'60 del Novecento e si è sviluppato nei decenni successivi in quattro diverse fasi. Per una descrizione sintetica e puntuale delle fasi, si veda anche Accorinti (2015, p. 60).

<sup>3</sup> «At the end of 2010, there was a fifth and more recent phase, following the events linked to the so-called 'Arab Spring' and involving countries such as Egypt, Tunisia and later Syria (North Africa, but also the Middle East), with a sudden increase of migration flows between Mediterranean shores (the Sicilian coast in particular), leading the Government to declare a state of national emergency (18 February 2011). (...) From 2010, migration flows began increasing again, reaching 7,750 minors in 2011; 7,575 in 2012; 8,461 at the end of 2013» (Accorinti, 2015, p. 61).

riduzione del -80,4% rispetto all'anno precedente. Infine, nell'ultimo anno di cui possediamo i dati, si rileva un'ulteriore contrazione del -50,9% rispetto al 2018 e persino del -90,4% rispetto al 2017.

Per spiegare l'evoluzione dei dati statistici, occorre segnalare che il 2017 è stato considerato un anno ambivalente in quanto, «da gennaio fino a metà luglio, il numero delle persone salvate in mare e accompagnate nei porti italiani ha rispecchiato l'andamento dell'anno precedente, segnando addirittura un leggero incremento rispetto allo stesso periodo del 2016; nei mesi successivi si è invece verificata una drastica riduzione del flusso degli arrivi» (Save the Children, 2018, p. 20). La ragione di questa duplice e opposta tendenza va rintracciata nelle politiche internazionali messe in atto dal nostro paese nel corso del 2017. Durante il governo di Paolo Gentiloni, infatti, sono stati stipulati degli accordi con la Libia per rafforzare i controlli dei migranti sul fronte libico e, quindi, per ridurre le partenze delle imbarcazioni clandestine. Allo stesso tempo, è stata potenziata la cooperazione con i paesi europei al fine di «chiudere la frontiera sud della Libia per impedire l'ingresso dei migranti che tentano di raggiungere l'Europa dall'Africa Occidentale, intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani e promuovere il contemporaneo sviluppo economico delle comunità locali nelle zone di transito dei migranti»<sup>4</sup>. Inoltre, va aggiunto che nel 2018 e 2019, ossia nel corso del primo governo di Giuseppe Conte, sono stati ridotti i soccorsi in mare dei migranti da parte delle autorità italiane ed europee e sono state messe a punto azioni ostative nei confronti delle navi di soccorso gestite da organizzazioni non governative. Tutto ciò, secondo Elena Rozzi (2019) ha determinato «un aumento della percentuale di persone morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo» (p. 163). Per giunta, con l'adozione della politica dei “porti chiusi” in Italia, si è assistito al blocco nelle acque italiane di alcune navi con a bordo migranti soccorsi in mare – tra cui vi erano anche minori stranieri non accompagnati – i quali sono stati costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento, promiscuità e senza cure sanitarie per molti giorni, in attesa dell'autorizzazione allo sbarco sulle coste italiane più vicine<sup>5</sup>. Infine, il Decreto Legge del 14 giugno 2019, n. 53, noto anche come “Decreto Sicurezza bis”<sup>6</sup>, nell'attribuire al Mi-

---

<sup>4</sup> Per ulteriori dettagli sulle misure internazionali adottate dall'Italia, si veda Save the Children (2018, pp. 21-24) e, in particolare per la citazione, p. 23.

<sup>5</sup> Per una descrizione degli episodi di navi trattenute in mare e, in particolare, per la situazione che ha riguardato soprattutto i minori stranieri non accompagnati, si rimanda per intero a Rozzi (2019, pp. 163-165).

<sup>6</sup> Il testo normativo recante *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica* è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 138 del 14 giugno 2019 ed è stato poi convertito, con modificazioni, nella Legge dell'8 agosto 2019, n. 77 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2019). Il testo del Decreto Legge coordinato con la Legge di conversione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2019) è

nistro dell'Interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico, ha inasprito la politica securitaria nei confronti di tutti i migranti che varcano i confini costieri.

In definitiva, queste politiche adottate negli ultimi tre anni in materia di immigrazione hanno senza dubbio determinato la drastica riduzione degli sbarchi di migranti e di conseguenza anche del numero di minori stranieri non accompagnati giunti nel nostro paese via mare.

Proprio in merito ai dati fin qui analizzati, forniti dal Ministero dell'Interno<sup>7</sup>, occorre precisare che, sebbene siano molto importanti per delineare il quadro della presenza dei minori stranieri non accompagnati, non sono esaustivi, in quanto non tengono conto dei minori stranieri che sono giunti in Italia attraverso percorsi alternativi alle rotte del Mediterraneo. È il caso ad esempio «dei minori albanesi, ma anche di tutti coloro che arrivano in Italia via terra attraverso la frontiera est che ci separa dalla regione dei Balcani» (Save the Children, 2018, p. 48) e che molto spesso viaggiano «a bordo di camion o altri mezzi, affidandosi, non avendo alternative, alle mani dei trafficanti». (Save the Children, 2017b, p. 26).

È allora opportuno prendere in esame anche i dati resi noti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che censisce i minori soli segnalati alle autorità e presenti nelle strutture di accoglienza distribuite su tutto il territorio italiano<sup>8</sup>.

Ebbene, al 31 dicembre 2019 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono stati 6.054 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019b, p. 1). Si tratta di numeri molto più contenuti rispetto alla stessa data di rilevazione dell'anno precedente, quando i minori censiti erano 10.787, pertanto si registra un decisivo calo della presenza di minori stranieri soli che, in

---

consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05128/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>7</sup> Per ulteriori dati forniti dal Ministero dell'Interno, pubblicati fino al 15 febbraio 2020 e continuamente aggiornati, si rimanda alle diverse pubblicazioni direttamente consultabili sul sito del Ministero ed in particolare al seguente link: <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>8</sup> Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione elabora e pubblica sul sito istituzionale diversi Report statistici sulle presenze dei minori non accompagnati. Al riguardo si veda il link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx> (ultima consultazione: 20/02/2020). In proposito occorre tener presente che «anche queste informazioni non sono esaustive in quanto non tutte le Autorità competenti segnalano prontamente la presenza di minorenni stranieri senza figure di riferimento nelle strutture di accoglienza, o il loro improvviso allontanamento» (Save the Children, 2017b, p. 26), tuttavia, sono molto utili per mettere a fuoco con maggiore precisione il quadro dei minori stranieri non accompagnati.

termini percentuali è stato del -43,9% rispetto al 2018 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018, p. 6). Confrontando i dati del 2019 con quelli del 2017, anno in cui al 31 dicembre erano stati accolti 18.303 minori stranieri non accompagnati (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018, p. 6), è possibile constatare che nell'anno di rilevazione più recente la loro presenza si è ridotta a circa un terzo di quella censita due anni prima; in termini percentuali si registra, dunque, una riduzione del -66,9% rispetto al 2017, anno in cui peraltro è stato riscontrato il numero più alto dei minori stranieri soli. I dati statistici, infatti, ci informano di una costante e significativa crescita numerica di minori stranieri non accompagnati fino al 2017: al 31 dicembre questi minori sono aumentati del 5,4% rispetto ai 17.373 registrati alla stessa data dell'anno precedente e persino del 53,5% rispetto agli 11.921 minori accolti nel 2015 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017, p. 5).

In sostanza il trend ambivalente delle presenze dei minori stranieri non accompagnati accolti in Italia risulta simile<sup>9</sup> a quello poc'anzi descritto dei minori stranieri soli soccorsi in mare e sbarcati sulle coste del nostro paese, a dimostrazione che la brusca battuta d'arresto degli sbarchi, dovuta alle politiche di governo, ha influenzato inevitabilmente anche i numeri di tutti gli stranieri minorenni che arrivano in Italia da soli e che vengono collocati in apposite strutture di accoglienza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce anche i dati riguardanti i minori non accompagnati che risultano irreperibili. Si tratta di quei minori stranieri per i quali è stato segnalato un allontanamento e dei quali si è persa traccia. Ebbene, i minorenni irreperibili al 31 dicembre 2019 sono stati 5.383, mentre al 31 dicembre dell'anno precedente erano 5.229 e ancora alla fine del 2017 se ne contavano 5.828<sup>10</sup>. Questi numeri attestano la difficoltà di delineare un quadro chiaro e numericamente certo sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati, in quanto questi minori che decidono di allontanarsi permangono sul territorio italiano «in una zona d'ombra, ai margini del sistema istituzionale di accoglienza» (Save the Children, 2017b, p. 26).

Ciononostante, sui minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture italiane e censiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile

---

<sup>9</sup> L'unica differenza riguarda i dati dei minori stranieri non accompagnati del 2017, tuttavia va precisato che l'incremento delle presenze nel 2017, «apparentemente contraddittorio rispetto alla registrata diminuzione degli sbarchi nel 2017, trova la sua spiegazione nel fatto che nel sistema di accoglienza permangono tutti i minorenni arrivati nel corso degli ultimi anni fino al compimento della maggiore età. Si può quindi dire che l'incremento nelle presenze rilevate [nel 2017] è il frutto dell'onda lunga degli ultimi tre anni, che ha visto arrivare via mare tra il 2014 e il 2016 più di 50 mila minori non accompagnati». (Save the Children, 2018, p. 48).

<sup>10</sup> Per maggiori dettagli sui minori stranieri irreperibili, si vedano i Report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019b, p. 3; 2018, p. 7; 2017, p. 5).

acquisire anche altre importanti informazioni, tra cui la tipologia di accoglienza di questi minori e i percorsi avviati per la loro integrazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, i dati più recenti a nostra disposizione riguardano i primi sei mesi del 2019: dei 7.272 minori presenti in Italia al 30 giugno 2019, il 94% è stato accolto presso strutture di accoglienza (al 31 dicembre 2018 la percentuale era del 95,7%), mentre il 6% risulta collocato presso privati (al 31 dicembre 2018 era il 4,3%) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019a, p. 18; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018, p. 18). In sostanza, sembra si possa affermare che il sistema italiano di accoglienza di questi minori si fonda quasi interamente su strutture più o meno autorizzate, mentre sono ancora troppo esigui gli affidamenti a privati.

Venendo, infine, alle tipologie di percorsi di integrazione svolti dai minori, è opportuno precisare che questa informazione può essere ricavata dai dati relativi ai pareri favorevoli che la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emette nei confronti di quei minori stranieri sottoposti a tutela o affidati che, in procinto di compiere la maggiore età, possono richiedere la conversione del loro permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, al lavoro autonomo o lavoro subordinato, a condizione che costoro siano stati inclusi in un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019a, p. 24). Ebbene, dal primo gennaio 2019 al 30 giugno 2019, il totale dei pareri emessi è stato pari a 1.048. Ampliando l'arco temporale, possiamo aggiungere che dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, il numero complessivo di pareri emessi è stato di 2.344, 252 in più rispetto all'anno 2017 (quando erano stati 2.092) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018, p. 24).

Per giunta, sappiamo il numero di pareri emessi nell'anno 2018 suddivisi in base delle diverse tipologie di percorsi di integrazione svolti dai minori stranieri giunti alla maggiore età. Il percorso di integrazione che si è realizzato con maggior frequenza è stato quello scolastico e formativo, che ha coinvolto il 78,3% degli ex minori. Il 21,8% dei pareri emessi ha riguardato ragazzi stranieri che hanno, invece, realizzato un percorso di inserimento socio-lavorativo nel nostro paese (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018, p. 25). Dati analoghi sono stati registrati nel periodo gennaio-giugno 2019: su un totale di 1.048 pareri emessi, l'85,4% ha riguardato stranieri che hanno svolto percorsi di integrazione scolastico-formativi e il restante 14,6% stranieri con percorsi di integrazione socio-lavorativi (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019a, p. 25). In definitiva, ciò che emerge da questi dati è l'importanza, *in primis*, della formazione, ma anche del lavoro, quali fattori essenziali per gli stranieri che possano dirsi davvero integrati.

Il quadro che si è andato delineando fin qui risulta dunque utile per «avere maggiori elementi di comprensione del fenomeno [dei minori stranieri non accompagnati], e, quindi, la possibilità di pensare politiche di accoglienza più mirate ed efficaci» (Save the Children, 2018, p. 48). Si tratta di un quadro che, tuttavia, è caratterizzato da zone d'ombra che difficilmente possono essere chiarite almeno dal punto di vista statistico. Vale, allora, la pena di prendere in esame il fenomeno cercando di coglierne le dinamiche reali in tutta la loro complessità, per riuscire a capire davvero quali sono i bisogni di questi minori stranieri che giungono da soli in Italia in cerca non solo di protezione e tutela, ma anche di integrazione.

## **2. La condizione dei minori stranieri non accompagnati: questioni giuridiche e socio-educative**

I minori stranieri non accompagnati costituiscono una parte rilevante dei flussi migratori in Italia non solo dal punto di vista numerico, ma anche per le caratteristiche e le peculiarità che li contraddistinguono.

Si tratta, infatti, di minori stranieri che decidono di intraprendere il progetto migratorio con o senza il consenso della propria famiglia d'origine e affrontano il viaggio da soli, spesso in condizioni di grave pericolosità, in cerca di migliori opportunità di vita. Una volta giunti in Italia non hanno i genitori o familiari che, stando alla legge italiana, possano prendersi cura di loro<sup>11</sup> e spesso si trovano a vivere in situazioni di provvisorietà ed illegalità.

In realtà, la condizione di questi minori è molto più complessa, per cui vale la pena di analizzare più in dettaglio questa categoria di minori stranieri e le loro specifiche problematiche.

Innanzitutto, la categoria di “minore non accompagnato” comprende differenti tipologie di minori: i minori che raggiungono l'Italia per ricongiungersi ai propri genitori, ma non hanno requisiti per un ricongiungimento regolare; i minori che arrivano illegalmente in Italia per motivi lavorativi e con progetti spesso condivisi dalla famiglia; i minori vittime di tratta e/o sfruttamento; i minori richiedenti asilo o per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi umanitari (Accorinti, 2015, p. 2)<sup>12</sup>.

Queste tipologie, a ben vedere, tendono a semplificare un fenomeno che nella realtà è molto più articolato (Bertozzi, 2005, p. 25). Prendendo in esame i motivi che sono alla base del progetto migratorio dei minori stranieri non

---

<sup>11</sup> È bene precisare che in Italia un minore straniero può essere affidato con provvedimento formale ad un familiare che ne diventa il tutore legalmente responsabile, purché sia un parente entro il quarto grado e sia legalmente residente (Giovannetti, 2008, p. 108).

<sup>12</sup> Al riguardo si vedano anche Campani, Lapov e Carchedi (2002), Bertozzi (2005).

accompagnati (i cosiddetti “push and pull factors”), è infatti opportuno considerare che questi motivi «sono molto diversificati e portano alla costruzione di tipologie differenti che non sono né uniche, né esclusive, ma anzi si combinano in molteplici modi nelle esperienze di questi minori migranti», finendo per influire notevolmente sulle loro differenti aspettative (Bertozzi, 2005, p. 27).

Più nello specifico, la ragione economica rappresenta senza dubbio uno dei più importanti motivi che spingono i minori stranieri alla partenza. Si tratta spesso di minori che vivono con le loro famiglie in condizioni di precarietà economica e di disagio sociale nel loro paese d’origine e si sentono in qualche modo investiti dalla responsabilità di contribuire al mantenimento della famiglia, perciò decidono di emigrare per cercare migliori opportunità di lavoro o di studio. I genitori, dunque, possono condividere la decisione del figlio di partire e possono anche aiutarlo ad attuare il progetto migratorio. Può anche accadere che, invece, il minore abbia fatto una scelta autonoma o persino in contrasto con la famiglia. In ogni caso, si tratta di progetti che richiedono un’assunzione di responsabilità “precoce” rispetto alla giovane età di questi ragazzi e, come osserva Rita Bertozzi, rispetto al modello occidentale dell’adolescenza<sup>13</sup>.

L’emigrazione può rappresentare pure un fenomeno sociale, in quanto parenti o amici hanno già intrapreso questa strada e costituiscono fattori di attrazione per quei minori che decidono di seguire la medesima esperienza migratoria. Non solo i racconti e le esperienze migratorie di parenti e amici, ma anche i modelli di benessere europei, veicolati dai mass media, possono spingere i minori stranieri a cambiare vita: affascinati e incuriositi da nuovi modelli di vita e di consumo non caratterizzati da deprivazione, questi adolescenti, trovandosi in assenza di prospettive valide per il loro futuro, sono pronti ad emigrare (Bertozzi, 2005, p. 29).

Ci sono poi minori stranieri che giungono in Italia per ricongiungersi ai propri genitori, ma non hanno «i requisiti per un ricongiungimento regolare, per cui restano giuridicamente ‘soli’» (Bertozzi, 2005, p. 29). Nella stessa condizione si trovano coloro i quali intraprendono il viaggio in compagnia di genitori o familiari, ma che per diverse ragioni (per esempio la morte di queste figure di riferimento) restano soli in Italia.

Accanto a queste motivazioni, si aggiungono altre situazioni più problematiche e pericolose che possono spingere bambini e adolescenti a lasciare il proprio paese. Molti di questi minori, infatti, arrivano in Italia per

---

<sup>13</sup> Esiste, infatti, una visione differente dell’adolescenza, che caratterizza soprattutto i paesi arabi, secondo la quale i ragazzi, nel passaggio all’età adulta, si inseriscono in un tessuto sociale e comunitario molto solido che li motiva a contribuire a soddisfare bisogni collettivi e soprattutto ad assumere il proprio ruolo sociale anche a partire dai 14 anni (Bertozzi, 2005, p. 27).

fuggire da guerre, persecuzioni o situazioni di grave crisi politica, in cerca di protezione o asilo<sup>14</sup>. Il loro percorso migratorio è spesso caratterizzato da più tappe e da una continua ridefinizione della meta. Può, inoltre, accadere che i minori entrino in Italia diretti verso altri paesi europei dai quali, però, sono espulsi e rimandati nel nostro paese, in quanto primo paese di ingresso dell'Unione Europea. Per questa ragione, la «maggior parte dei minori 'in transito' verso altri Stati non accetta l'inserimento nel sistema di accoglienza istituzionale, per timore di essere identificati» e, quindi, rinviiati in Italia (Rozzi *et alii*, 2018, p. 154). Per giunta, ci sono pure coloro i quali avrebbero diritto al ricongiungimento a parenti residenti in paesi esteri, ma non ricevono informazioni adeguate sulle procedure di ricongiungimento o, pur conoscendole, decidono di raggiungere i propri parenti da soli per via dei tempi estremamente lunghi per le procedure di ricongiungimento internazionale. Tutti questi minori, dunque, preferiscono rimanere in una condizione di estrema precarietà e di esposizione a rischi di tratta e sfruttamento (Rozzi *et alii*, 2018, pp. 154-155).

In proposito, occorre infatti aggiungere che tra gli stranieri sfruttati, vittime di organizzazioni criminali che vengono coinvolti nella tratta di essere umani o in attività illecite (prostituzione, spaccio, furti e simili) «i minori non accompagnati sono tra i più vulnerabili e tra i più invisibili» (Save the Children, 2018, p. 60)<sup>15</sup>. Peraltro, questi minori «non possono essere considerati 'soli' a tutti gli effetti, in quanto vi sono sfruttatori adulti che 'se ne occupano', sottoponendoli a vissuti con pesanti ripercussioni psicologiche» (Bertozzi, 2005, p. 29).

Sono, dunque, diverse le ragioni che spingono alla partenza e «si traducono spesso in percorsi migratori logisticamente simili che hanno però esiti diversi a seconda degli incontri e delle opportunità offerte nel paese di arrivo» (Bertozzi, 2005, p. 30).

L'esperienza del viaggio, infatti, è, per questi giovani migranti, un'esperienza caratterizzata dall'incertezza e dall'estemporaneità dei tempi, del tragitto e a volte persino della meta, poiché nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di itinerari illegali, progettati appositamente per evitare i sistemi di controllo. I viaggi possono essere autogestiti – si tratta dei “self-made traveller” (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 12) – oppure organizzati da persone

---

<sup>14</sup> Per approfondimenti in merito al particolare trattamento riservato ai minori stranieri richiedenti asilo umanitario o in cerca di status di rifugiati e per la normativa specifica ad essi relativa, si rinvia a Bertozzi (2005, pp. 37-38) e Giovannetti (2008, pp. 110-113).

<sup>15</sup> Sui minori stranieri vittime di tratta e sfruttamento e sui loro specifici percorsi di protezione e accoglienza, si veda Giovannetti (2008, pp. 113-115) ma anche il più recente Dossier *Piccoli Schiavi invisibili* di Save the Children (2017c).

che favoriscono l'immigrazione clandestina e i mezzi di trasporto possono differenziarsi a seconda del paese di provenienza dei minori<sup>16</sup>.

In ogni caso, una volta giunti in Italia, questi minori stranieri affrontano esperienze che possono influenzare in maniera determinante il loro futuro (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 12). Ci sono, infatti, minori che si inseriscono nel gruppo di connazionali i quali possono indirizzarli verso i servizi di accoglienza delle amministrazioni locali o del volontariato, ma può anche accadere che gli stessi gruppi li introducano ad attività illecite. Altri minori, poi, possono arrivare senza alcun contatto e, se non vengono intercettati dalle forze di polizia che avviano le procedure per l'accoglienza del migrante, sono lasciati in balia di incontri estemporanei con persone che possono determinare l'esito più o meno positivo del loro progetto migratorio.

La condizione di illegalità, di mancanza di opportunità e di necessità economica in cui vivono i minori stranieri non accompagnati li espone fortemente al rischio di devianza: reti criminali adescano questi minori in cerca di un guadagno immediato e li sfruttano in attività illecite come l'ambulante abusivo, l'accattonaggio, lo spaccio di stupefacenti, il furto, la prostituzione (sia femminile che maschile)<sup>17</sup>. Una volta scoperti, però, questi minori stranieri escono dalla loro situazione di invisibilità ed hanno un impatto duplice con il sistema repressivo italiano. Se, infatti, perdono la libertà, entrando in istituti di reclusione per minori, è altrettanto vero che, per la prima volta vengono riconosciuti loro dei diritti. In carcere, infatti, hanno la possibilità di venire a contatto con avvocati, psicologi, educatori, medici e simili figure che permettono loro di avviare percorsi formativi di studio o di lavoro e anche attività ricreative. Tuttavia, secondo Bertozzi (2005), si tratta di «diritti temporanei, destinati spesso a svanire con il raggiungimento della maggiore età e il termine della misura penale» (p. 34).

Anche i minori stranieri non accompagnati che, invece, hanno intrapreso il percorso di accoglienza nelle strutture preposte o che sono stati affidati a famiglie, una volta diventati maggiorenni, incontrano numerose difficoltà di integrazione poiché non riescono facilmente a trovare una casa, un lavoro e soprattutto a regolarizzare la propria permanenza in Italia. I minori, infatti, che hanno ottenuto un generico permesso di soggiorno per minore età, una volta maggiorenni rischiano di essere espulsi in quanto difficilmente il loro permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per studio o lavoro

---

<sup>16</sup> Per ulteriori informazioni circa le tipologie di percorsi migratori in base alle nazionalità, si rimanda a Bertozzi (2005, pp. 30-31).

<sup>17</sup> Una descrizione puntuale dei percorsi devianti dei minori stranieri non accompagnati è stata compiuta da Bertozzi (2005, pp. 32-37) a cui si fa riferimento in questa analisi e a cui si rinvia per approfondimenti.

(Rebughini, 2006, p. 38)<sup>18</sup>. Accade pertanto che questi giovani stranieri «che conoscono la lingua italiana e che hanno studiato o svolto stage di lavoro, vengano espulsi con provvedimento coatto e rimpatriati nel loro paese d'origine, vanificando il lavoro di accoglienza delle strutture sociali» (Rebughini, 2006, p. 38). Può anche accadere che la minaccia di espulsione al compimento del diciottesimo anno di età spinga molti di loro alla clandestinità, proprio in procinto del raggiungimento della maggiore età (Campani e Salimbeni, 2006, p. 18). Più agevole sembra la situazione di quei minori che hanno avuto un permesso per affidamento e a diciotto anni ottengono la conversione del permesso per motivi di lavoro e studio, soprattutto se riescono a dimostrare di aver fatto un percorso formativo o lavorativo (Rebughini, 2006, p. 38).

In definitiva, la situazione dei minori stranieri non accompagnati presenta delle peculiarità rispetto ai minori e ad altri gruppi di migranti legate all'incertezza e alla precarietà dell'esperienza migratoria e della permanenza a breve e a lungo termine nel nostro paese<sup>19</sup>. Si tratta, infatti, di minori che, oltre ad avere una serie di difficoltà ulteriori (la minore età, l'assenza della famiglia, l'esposizione a reti criminali, etc.), vivono nell'incertezza della loro stessa condizione giuridica e nella precarietà di un effettivo inserimento sociale (Bertozzi, 2005, p. 25).

Per giunta, questi minori sono per la maggior parte giovani adolescenti che hanno spesso subito traumi psicologici (prima, durante e/o dopo il viaggio) e che affrontano l'impatto con una cultura altra in un momento molto delicato della loro vita, quando stanno compiendo il processo di formazione della propria identità (Barone, 2016, p. 12). E in questo processo non sempre possono contare su figure di riferimento, pertanto, diventa difficile per loro compiere una rielaborazione positiva della propria identità in termini di "identità plurima", composita e solida che è alla base di una effettiva integrazione nel contesto socio-culturale di arrivo<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Per una disamina puntuale anche di natura giuridica sui permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati e sulle possibilità di conversione una volta raggiunta la maggiore età, si veda Moyersoen e Tarzia (2002, pp. 21-22).

<sup>19</sup> Peraltro, Sara Lopresto e Federica Giannotta (2017) affermano che la condizione di questi minori, appena giunti in Italia, sia caratterizzata dal disorientamento, dovuto ad una sospensione spaziale e temporale, e da un regime di eccezione che genera esclusione sociale con effetti sul medio e lungo periodo (pp. 148-149).

<sup>20</sup> Il concetto di "identità plurima", molteplice o plurale rimanda all'idea secondo la quale l'identità non sia qualcosa di rigido e immutabile (Giusti, 2009, p. 26), bensì qualcosa che si struttura mediante il continuo confronto con l'alterità: dal «gioco articolato di rapporti che si instaurano tra soggetti-altri-mondo, a partire dagli adulti significativi (come i genitori), dipendono le possibilità di costruzione di un'identità equilibrata», solida e aperta al confronto e allo scambio con gli altri (Pinto Minerva, 2004, p. 11). È attraverso la promozione di questo tipo di identità e del dialogo tra altre identità e culture che diventa possibile, negli attuali contesti mul-

Dal punto di vista giuridico, inoltre, i minori giunti in Italia da soli si trovano in una situazione di ambivalenza: essendo minori, necessitano di protezione e tutela anche perché soli, ma al tempo stesso sono considerati migranti irregolari che alimentano l'immigrazione clandestina e fenomeni di devianza che vanno, invece, contrastati.

Più precisamente, in Italia, la tutela dei minori stranieri non accompagnati «trova il suo fondamento nella nostra Costituzione, che garantisce i diritti dello straniero e la protezione dei soggetti di minore età, senza distinzione di nazionalità» (D'Elia, 2007, p. 72). Per giunta, il nostro paese, recependo la normativa internazionale<sup>21</sup>, ha messo a punto un complesso sistema di protezione del minore, fondato sul criterio guida del superiore interesse del fanciullo a cui vengono riconosciuti tutti i diritti fondamentali, civili, politici, sociali ed economici, nonché i diritti all'ascolto e alla rappresentanza (Ronfani, 2011, p. 206; D'Elia, 2007, p. 72; Moyersoer e Tarzia, 2002, p. 10). D'altro canto, la normativa sull'immigrazione<sup>22</sup>, ponendosi come finalità la difesa dei confini dello Stato e il controllo della clandestinità (Ronfani, 2011, p. 217), è diventata sempre più restrittiva nella concessione di spazi di tutela dei diritti dei migranti, nella preoccupazione di arginare l'emergenza dei flussi immigratori (D'Elia, 2007, p. 73). Per quel che concerne i minori non accompagnati, il T. U. sull'immigrazione, facendo riferimento al principio del superiore interesse del fanciullo, impone il divieto di espulsione, salvo casi eccezionali, e riconosce altri diritti fondamentali a questi minori (Ronfani, 2011, p. 219). In quest'ottica privilegia il rimpatrio assistito per favorire il ricongiungimento con la famiglia di origine – qualora ve ne siano le condizioni<sup>23</sup> –, ma in realtà proprio la soluzione del rimpatrio ha suscitato non poche perplessità e critiche di segno negativo sia in ambito giuridico sia da parte degli operatori sociali (Giovannetti, 2008, pp. 109-110). Per giunta, le successive leggi in materia

---

ticulturali, pensare di realizzare una società civile, pacifica, solidale e democratica (Pinto Minerva, 2004, p. 14).

<sup>21</sup> Si tratta, *in primis*, della *Convention on the Rights of the Child* firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176 ed anche della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo* di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Per un quadro sintetico e completo sulla normativa sia internazionale sia nazionale si rinvia a Moyersoer e Tarzia (2002, pp. 7-10).

<sup>22</sup> Si fa riferimento al Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139) direttamente consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020). Per le successive modifiche di legge, si rinvia per intero a D'Elia (2007, pp. 73-74).

<sup>23</sup> Vale a dire, nel caso in cui ci sia un'accoglienza adeguata da parte della famiglia, di un adulto capace di prendersi cura del minore o delle autorità competenti del paese di origine. Al riguardo si veda Bertozzi (2005, p. 76 e nota 19 di p. 87).

hanno inserito misure restrittive circa la possibilità della permanenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età e criteri più severi per la conversione del loro permesso di soggiorno (Ronfani, 2011, pp. 229-230)<sup>24</sup>.

Stando, poi, alla letteratura giuridica, la normativa sui minori stranieri non accompagnati si presenta lacunosa e frammentaria, soggetta a frequenti modifiche e ad ampi margini di discrezionalità<sup>25</sup> che, di fatto, non sempre favoriscono i diritti del minore, ma piuttosto affrontano la questione dei minori stranieri non accompagnati come un mero problema di ordine pubblico, rientrando nell'ambito delle politiche securitarie (D'Elia, 2007, pp. 74-75).

Quel che emerge, dunque, sono due rappresentazioni contrastanti del minore straniero accompagnato: da un lato il minore è un bambino vittima, da salvare e proteggere, e come tale viene privato della sua capacità di individuo con risorse proprie<sup>26</sup>. Dall'altro il minore è un "*grand enfant*", un giovane immigrato, spesso lavoratore o in cerca di lavoro, un adolescente "vagabondo" e "pericoloso" che rischia di alimentare le fila della criminalità e che perciò fa paura e va controllato (Ronfani, 2011, pp. 229-230).

La condizione dei minori stranieri non accompagnati, oltre a destare particolare interesse dal punto di vista giuridico-legislativo, solleva anche una serie di questioni a livello sociale e pedagogico che non possono essere eluse (Barone, 2016, p. 15). Anzi, questi minori rappresentano un «banco di prova delle capacità delle politiche sociali di affrontare situazioni ambivalenti e in continua trasformazione» (Giovannini, 2005, p. 8).

Il sistema di welfare italiano, infatti, ponendosi come obiettivo la promozione del benessere socio-economico della popolazione, si trova a dover rispondere a questioni cruciali che riguardano anche i minori stranieri non accompagnati. Garantire l'inclusione sociale, per evitare la marginalizzazione e la devianza; promuovere i diritti di cittadinanza (politici, civili e sociali); favorire l'equità generazionale, riconoscendo il grande contributo, in termini di manodopera e di ricchezza, che i giovani stranieri offrono e possono offrire

---

<sup>24</sup> Sulle misure più recenti relative ai minori stranieri non accompagnati che compiono diciotto anni si tornerà in seguito.

<sup>25</sup> In proposito si rinvia a Bertozzi (2005, pp. 84-91) ed anche ai contributi di D'Elia (2007, pp. 74-75) e Ronfani (2011, pp. 224-226) nei quali è possibile rintracciare un'ampia bibliografia giuridica.

<sup>26</sup> Secondo Nadia Monacelli e Laura Fruggeri (2012, pp. 30-31) questa visione del minore straniero non accompagnato come soggetto bisognoso di aiuto e privo di risorse, rientra nella "prospettiva della carenza" da cui deriva un approccio di tipo assistenziale, di natura etnocentrica. Questa prospettiva accompagna un modello di intervento per i minori stranieri non accompagnati definito «modello della sostituzione». Si tratta di un modello «che basandosi sul presupposto della carenza familiare tende a recidere i legami tra il minore e la famiglia, proponendosi come riferimento sostitutivo adeguato a garantire sostegno, cura e protezione» al minore (Monacelli e Fruggeri, 2012, p. 31).

alla popolazione italiana che sta invecchiando. Sono questi i principali nodi che, secondo Bertozzi, devono essere sciolti per un'effettiva e reale integrazione dei minori stranieri non accompagnati<sup>27</sup>. Soprattutto, le politiche sociali, per essere adeguate ai cambiamenti della popolazione, devono ripensare a questi minori come a dei soggetti attivi e partecipi del loro stesso processo di integrazione, inseriti in un tessuto di relazioni e all'interno della comunità (vicinato, associazioni, quartieri, ecc.) che, nell'ottica della "community care", si fa carico dei problemi dei suoi membri (Bertozzi, 2005, pp. 59-65).

Più precisamente si tratta di adottare la prospettiva che Nadia Monacelli e Laura Fruggeri (2012, p. 30) definiscono della "resilienza" nella quale si pone l'accento sulle risorse che questi minori possono attivare nel fronteggiare i fenomeni in cui sono coinvolti. In tal senso, questi minori sono ricchi di un passato connotato da esperienze ed affetti più o meno positivi nel paese di origine, vivono un presente con esperienze ed affetti più o meno solidi nel paese ospitante ed è da questi fattori che occorre partire per favorire la costruzione di un futuro che risponda alle loro stesse aspettative (Monacelli e Fruggeri, 2012, p. 32). In questa prospettiva, i minori non accompagnati, in qualità di giovani adolescenti, potranno rielaborare la propria esperienza e i traumi vissuti e riusciranno a costruire identità plurali e complesse, frutto dell'incontro e del confronto positivo con il contesto circostante (Barone, 2016, p. 12). In questo modo si potrà, quindi, realizzare l'integrazione intesa come «processo di adattamento reciproco nella costruzione di uno spazio comune». Attraverso tale processo «il sistema acquista e conserva unità strutturale e funzionale, pur mantenendo la differenziazione degli elementi» (Save the Children, 2018, p. 98).

A ben vedere, la rappresentazione del minore come soggetto in grado di discernere, di manifestare delle preferenze o delle opinioni e di orientarsi e autodeterminarsi in ordine alle scelte esistenziali emerge dalla normativa internazionale a cui si è già accennato<sup>28</sup>. In particolare, nella Convenzione di Strasburgo del 1996, dove peraltro si fa riferimento alla figura del rappresentante del minore, si promuove questa immagine del minore come soggetto attivo e partecipe: «la funzione di questo garante di dar voce alle esigenze, opinioni, bisogni e richieste dei bambini e di fornire informazioni e sostegni specifici per l'esercizio pieno dei propri diritti, dimostra la centralità assunta dalla personalità del bambino» (Bertozzi, 2005, p. 64).

---

<sup>27</sup> Per approfondimenti sul welfare state in Italia e i temi appena accennati, si rinvia a Bertozzi (2005, pp. 40-58).

<sup>28</sup> Si fa riferimento alla *Convention on the Rights of the Child* (1989) e alla *Convenzione sull'esercizio dei diritti del fanciullo* di Strasburgo del 1996. Per approfondimenti e per ulteriori riferimenti anche alla normativa italiana in proposito, si veda Bertozzi (2005, pp. 62-65).

Per giunta, l'idea della presa in carico comunitaria dei bisogni dei minori è alla base delle recenti politiche sociali internazionali e nazionali che mirano a promuovere innanzitutto il diritto del minore ad avere una famiglia guida e, nel caso di non idoneità della famiglia di origine, ad essere affidato ad una famiglia o a comunità di tipo familiare (Bertozzi, 2005, p. 60). Su questo stesso versante, è stata introdotta anche la figura del pubblico tutore dei minori – simile a quella del rappresentante promossa nella Convenzione di Strasburgo –, quale garante che vigila e promuove i diritti del minore (Bertozzi, 2005, p. 60). In sostanza, l'obiettivo è quello di costruire una serie di relazioni significative di riferimento che rappresentino un'ulteriore risorsa per i minori, compresi i minori stranieri non accompagnati<sup>29</sup>.

All'interno di questa riflessione, vi è infine, un ultimo aspetto, che completa il quadro delle questioni che sollevano i minori non accompagnati e che, a nostro avviso, dà compimento a politiche socio-pedagogiche che possano dirsi davvero efficaci per la loro piena integrazione. Si tratta dei bisogni educativi di questi minori.

«I bisogni educativi dei minori stranieri non accompagnati – sostiene Bertozzi (2005) – rappresentano un tema centrale per le politiche sociali non solo perché richiamano i diritti all'educazione e all'istruzione sanciti nella *Convention on the Rights of the Child* (1989), ma soprattutto perché necessitano di risposte complesse, che tengano presente diversi fattori» (p. 80). Occorre, infatti, tener conto degli aspetti peculiari di questi minori (l'essere soli, l'età adolescenziale, la diversità culturale, la ricerca di un lavoro e così via) per costruire percorsi educativi adatti ai loro bisogni. In questa prospettiva, la scuola italiana deve trovare soluzioni di qualità, come ad esempio, promuovere un'offerta formativa diversificata soprattutto nella fase adolescenziale, valorizzare gli apprendimenti professionali e implementare esperienze lavorative, intese come vere e proprie esperienze formative (Giovannini, 2005, p. 10). In definitiva, risulta fondamentale elaborare percorsi formativi che siano connessi al lavoro affinché si possa determinare il pieno e duraturo inserimento del minore nel contesto sociale.

In aggiunta, l'art. 29 della *Convention on the Rights of the Child* stabilisce che l'educazione deve favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo e delle sue facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità, nel rispetto della sua identità, dei suoi valori culturali, nonché dei valori nazionali del paese nel quale vive. Inoltre, le azioni educative devono preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spi-

---

<sup>29</sup> Sull'importanza delle relazioni formali e informali e soprattutto delle relazioni con i pari per i minori stranieri non accompagnati che compiono il percorso di transizione all'età adulta, si rimanda al recente studio condotto dalla Fondazione ISMU (2019, pp. 80-81).

rito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza<sup>30</sup>. Ciò vuol dire che l'educazione gioca un ruolo cruciale per i minori stranieri non accompagnati e per la costruzione della loro identità che, come abbiamo già affermato, deve essere un'identità plurima e complessa<sup>31</sup>. In questa stessa prospettiva, la costruzione di relazioni all'interno della comunità, intese come risorse significative per questi minori, deve prevedere che esse siano anche relazioni educative. Su questo versante grande valore assume, a nostro avviso, la figura del tutore pubblico del minore che, in qualità di garante del minore, deve avere anche una valenza educativa.

Alla luce delle considerazioni fin qui condotte, in merito alle peculiarità della condizione dei minori stranieri non accompagnati e delle loro istanze di natura giuridico-legislative e socio-educative, nei prossimi paragrafi, è opportuno dedicarsi più nello specifico alle più recenti novità legislative riguardanti i minori non accompagnati e alla figura del tutore pubblico dei minori.

### **3. Le recenti disposizioni normative sui minori stranieri non accompagnati: un quadro ambivalente**

A partire dalla metà degli anni '90 in Italia sono state emanate una serie di disposizioni normative riguardanti i minori stranieri non accompagnati che, come abbiamo accennato, sono risultate disorganiche e in parte contrastanti tra loro (Bertozzi, 2005, p. 84). Si è andato così costruendo un quadro legislativo complicato ed ambiguo che ha generato enormi difficoltà di orientamento da parte degli operatori giudiziari e sociali, i quali hanno adottato prassi eterogenee e a volte di dubbia legittimità (Giovannetti 2008, p. 99).

In questo quadro, un ruolo centrale è stato assunto dall'ente locale: i comuni, infatti, «in qualità di soggetti deputati all'accoglienza del minore e all'attivazione della rete dei servizi sociali», hanno dovuto far fronte al problema dei minori stranieri che arrivano in Italia da soli<sup>32</sup>. In sostanza, hanno

---

<sup>30</sup> Il testo integrale della *Convention on the Rights of the Child* è reperibile al link: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>31</sup> A ben considerare, l'educazione alla costruzione di identità plurali e al dialogo tra culture è alla base del progetto avanzato della Pedagogia interculturale che, in qualità di scienza pedagogica, si propone di rispondere in chiave educativa alle sfide dell'odierna società multietnica e multiculturale. Per approfondimenti in proposito si rinvia a Pinto Minerva (2004, pp.13-14) e a Sani (2016, pp. 17-22).

<sup>32</sup> «In Italia, la centralità del governo locale nell'ambito delle politiche migratorie e in particolare nella gestione dell'accoglienza e dell'integrazione sociale sul territorio di segmenti particolarmente vulnerabili (profughi, minori non accompagnati e vittime di tratta), è andata aumentando di pari passo con i processi di decentramento, ovvero con le riforme istituzionali e

dovuto gestire l'imprevedibilità dei dirompenti flussi di minori stranieri non accompagnati e hanno dovuto affrontare le complesse questioni relative alla loro presa in carico. Ciò ha comportato grossi investimenti in termini di risorse (dal punto di vista economico, sociale ed operativo) da parte degli stessi comuni che sono stati costretti «a ripensare il proprio sistema di welfare» (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 14)<sup>33</sup>.

Nel 2014 si registra un importante passo verso la costruzione di un sistema di accoglienza nazionale per i minori stranieri non accompagnati: durante la Conferenza Unificata del 10 luglio è stata raggiunta un'Intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali nella quale viene espressa la necessità di una “*governance* multilivello”, ossia, un intervento integrato da parte dello Stato, degli enti locali e del terzo settore per la gestione e la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati (Giovannetti e Pacini, 2016, pp. 15-17).

Su questo stesso versante, il Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, il cosiddetto “Decreto accoglienza”<sup>34</sup>, recependo la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, «detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ai quali fino ad allora si sono applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento» (Camera dei deputati, 2019, p. 3).

Si arriva, quindi, in Italia alla costruzione di un sistema di accoglienza, la cui gestione spetta al Ministero dell'Interno, che si concretizza in due fasi<sup>35</sup>. La *prima fase*, di breve durata, consiste nella primissima accoglienza dei minori stranieri soli in strutture governative ad alta specializzazione, individuate ed autorizzate dalle regioni e dislocate su tutto il territorio nazionale. Tali strutture sono appositamente attivate per svolgere le funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status di questi minori, nonché

---

amministrative che, nel corso degli anni Novanta, ha assegnato ai Comuni un'autonomia sempre maggiore anche nell'ambito delle politiche dei servizi». Per approfondimenti si veda Giovannetti e Pacini (2016, p. 13).

<sup>33</sup> Secondo Monia Giovannetti e Luca Pacini (2016), i comuni «si sono fatti carico dell'assenza di procedure standardizzate a livello nazionale, della mancanza di un adeguato raccordo interistituzionale, dell'assenza di qualsiasi sostegno dal governo centrale all'elaborazione e implementazione delle politiche, e della mancanza di strumenti e risorse sufficienti, per poter seguire adeguatamente la gestione dei singoli casi. Ogni realtà territoriale, ha sviluppato prassi diversificate» (p. 15).

<sup>34</sup> Il testo normativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 ed è consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>35</sup> Per una dettagliata descrizione delle fasi – espone qui con estrema sintesi – e dei vari soggetti coinvolti nell'iter di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché per i diversi percorsi di protezione di questi minori si rimanda a Giovannetti (2008, in particolare pp. 101-107) e al più recente volume di Save the Children (2018, pp. 64-70).

per avviare in tempi brevi l'eventuale ricongiungimento con la famiglia nel paese d'origine o con parenti presenti anche in altri paesi dell'UE (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 16). Trascorso il periodo di pronta accoglienza, durante il quale l'immediato ricovero e la nomina del tutore rappresentano i «principali strumenti di protezione e tutela» dei minori stranieri non accompagnati (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 18), se non vengono identificati i parenti, non viene disposto il rimpatrio assistito né l'affido familiare (Giovannetti, 2008, p. 104), si dà avvio alla *seconda fase* di accoglienza. Tale fase prevede l'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati presso le strutture della rete dello SPRAR (Sistema per i richiedenti asilo e rifugiati), adeguatamente potenziato e finanziato (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 16), e la pianificazione da parte dei servizi sociali di un progetto educativo a lungo termine, finalizzato all'inserimento sociale di questi minori, che in genere può durare fino al raggiungimento della maggiore età (Giovannetti, 2008, p. 105).

Eppure, secondo Monia Giovannetti e Luca Pacini (2016), per quanto sia stato messo a punto questo sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, di fatto la loro presa in carico ha continuato a caratterizzarsi «per la forte eterogeneità delle politiche sociali e socioeducative, per l'assenza di un unico modello sociale di riferimento e per la ricaduta differenziata a livello locale del fenomeno stesso» (p. 18). Per giunta, esistono una serie di problematiche insite nel sistema che occorrerebbe risolvere. Si tratta dell'insufficienza dei posti nelle strutture di prima e seconda accoglienza; delle difficoltà nelle procedure di identificazione del minore, dovute alla mancanza di un metodo univoco che fornisca risposte inequivocabili; dei tempi lunghi per il ricongiungimento del minore con i familiari in altri paesi esteri, per la nomina del tutore e per il rilascio del permesso di soggiorno; della costante diminuzione delle risorse finanziarie e umane (con il blocco del turn over al 25% del personale) nelle amministrazioni territoriali (Giovannetti e Pacini, 2016, pp. 18-21). Inoltre, la Fondazione ISMU (2017) rileva che nella realtà «il sistema di accoglienza prevede prevalentemente il collocamento in comunità per minori, strutture con obiettivi e metodologie di intervento spesso non in sintonia con le peculiari esigenze di costoro», mentre poco utilizzati sono «l'affido extrafamiliare, a causa anche dell'esiguo numero di famiglie disponibili ad accogliere questi adolescenti, e l'inserimento in percorsi di semiautonomia in prossimità del raggiungimento della maggiore età» (p. 5).

Ebbene, a maggio del 2017 è entrata in vigore la Legge del 7 aprile 2017, n. 47, recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*<sup>36</sup> che ha introdotto una serie di modifiche alla norma-

---

<sup>36</sup> Le Legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, è direttamente consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

tiva vigente in materia di minori non accompagnati – ed in particolare al “Decreto accoglienza” sopracitato – con l’obiettivo di dare unitarietà e organicità alla disciplina. Al tempo stesso vengono rafforzati gli strumenti di tutela per questi minori e viene garantita una maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017, p. 3).

Più nel dettaglio, la normativa insiste prima di tutto sul divieto assoluto di respingimento alla frontiera di tutti i minori stranieri non accompagnati (art. 3). Inoltre, per la prima volta vengono disciplinate le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione del minore (art. 5) che avvengono alla presenza di mediatori culturali e tutori, in una prospettiva multidisciplinare e rispettosa dell’integrità psico-fisica del minore (Lopresto e Giannotta, 2017, p. 148). Così facendo viene garantita una maggiore assistenza al minore solo e, più in generale, viene assicurata l’uniformità a livello nazionale del procedimento (Save the Children, 2017a).

Per giunta, viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (art. 4). Oltre questo termine, i minori dovranno essere debitamente collocati nelle strutture della rete SPRAR (art. 12), qualora non sia stato possibile attivare altri percorsi di protezione e tutela, nel rispetto del superiore interesse del minore. In questa prospettiva viene ribadita l’importanza di svolgere le indagini familiari, purché non ci siano rischi per il minore o i suoi familiari, al fine di verificare l’esistenza di familiari che possano prendersi cura del minore stesso (art. 6) o se ci siano le condizioni per il rimpatrio assistito (art. 8)<sup>37</sup>.

Su questo stesso versante, viene promosso l’affido familiare come soluzione prioritaria rispetto al collocamento in strutture di accoglienza. A tal fine la legge stabilisce che gli enti locali debbano favorire azioni per la sensibilizzazione e la formazione di affidatari (art. 7).

Per potenziare le misure di assistenza e di protezione dei minori stranieri non accompagnati, oltre alla promozione dell’affido, la legge prevede anche l’istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori pubblici volontari, selezionati e adeguatamente formati, che siano disponibili ad assumere la tutela del minore straniero non accompagnato (art. 11).

È stato inoltre attivato un sistema informativo nazionale per questi minori (SIM) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede la compilazione di una “cartella sociale” del minore contenente tutte le informa-

---

<sup>37</sup> «La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore» (Save the Children, 2017a).

zioni utili per l'elaborazione di progetti di lungo periodo più adatte alle esigenze e al benessere del minore stesso (art. 9).

A proposito di permessi di soggiorno, vengono eliminati quelli poco utilizzati – come ad esempio il permesso di soggiorno in attesa affidamento, per affidamento, per integrazione del minore –. Le uniche due tipologie sono il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari (art. 10)<sup>38</sup>.

La nuova legge ha anche introdotto misure riguardanti il diritto all'istruzione e alla salute volte a superare gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti (Save the Children, 2017a). Infatti, è stata data loro la possibilità di iscriversi al servizio sanitario nazionale non solo dopo il rilascio del permesso di soggiorno, ma anche nelle more del rilascio dello stesso (art. 14). Inoltre, le istituzioni scolastiche e formative sono incentivate ad adottare misure specifiche per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico di questi minori, nonché ad attivare convenzioni per promuovere specifici programmi di apprendistato. Quanto ai minori che hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento dei percorsi di studio, viene data loro la possibilità di acquisire i titoli conclusivi di studio (art. 14).

Ancora in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, la legge dispone che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero di lavoro subordinato o autonomo, purché seguano un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso (art. 13 comma 1). Per giunta, al compimento della maggiore età, nel caso in cui il ragazzo straniero abbia intrapreso un percorso di inserimento sociale e necessitasse di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventesimo anno di età (art. 13 comma 2).

In aggiunta vengono rafforzati anche il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari e il diritto all'assistenza legale. Più precisamente, oltre ad essere garantita l'assistenza affettiva e psicologica ai minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento, viene data loro la possibilità di partecipare per mezzo di un rappresentante legale a tutti i procedimenti che li riguardano ed essere ascoltati nel merito

---

<sup>38</sup> La legge, al medesimo art. 10, precisa che il minore può richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche prima della nomina del tutore.

(art. 15). Il minore ha inoltre il diritto ad essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).

Una particolare attenzione, infine, viene dedicata ai minori vittime di tratta, ai quali la legge garantisce un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di supporto psico-sociale, sanitario e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (art. 17).

Queste sono dunque, in sintesi, le principali novità della Legge del 7 aprile 2017, n. 47, che, nel ribadire il principio del superiore interesse del minore e nel rafforzare misure per l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati, sembra privilegiare l'idea secondo la quale questi ultimi devono essere giuridicamente considerati non tanto come stranieri quanto piuttosto come minori in particolare condizione di vulnerabilità.

Per giunta, la promozione dell'affido, del tutore volontario e dei diritti (salute, istruzione e diritto all'ascolto) di questi minori all'interno del nuovo testo di legge sembra andare nella stessa direzione delle più recenti prospettive socio-educative – a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza – che favoriscono l'immagine di questi minori come soggetti capaci di costruire relazioni significative e di partecipare attivamente al loro processo di inserimento nella società che si fa carico dei bisogni di questi stessi minori.

La normativa, che peraltro «è stata accolta con grande favore da parte di esperti e soggetti coinvolti nella cura e nella tutela dei minori migranti», desta tuttavia perplessità soprattutto perché in più punti della legge viene ribadito, a fine cautelativo, che le misure da adottare devono essere conseguite nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (D'Odorico e Di Pascale, 2017).

In questa stessa prospettiva occorre ricordare che nell'ottobre del 2017 il governo italiano ha approvato il primo *Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale* (Ministero dell'Interno, 2017) nel quale ha anche fatto riferimento alla questione dei minori stranieri non accompagnati ed «ha evidenziato le misure necessarie a incrementare il sistema di accoglienza e migliorare l'integrazione socioeconomica attraverso la piena valorizzazione degli esistenti strumenti legislativi» e la proficua collaborazione da parte di diversi attori sul territorio (Fondazione ISMU, 2019, p. 44). Ad oggi, tuttavia, «il documento rappresenta solo un utile strumento di indirizzo», la cui attuazione «dipenderà non solo dalle risorse disponibili, ma anche e soprattutto dalla collaborazione tra gli attori chiamati a contribuirvi» (Save the Children, 2018, pp. 116-117.)

Al di là, quindi, delle disposizioni normative teoriche, di fatto, permangono diverse criticità nel nostro sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La capienza delle strutture inserite nella rete SPRAR, per quanto implementata, resta ancora gravemente insufficiente e, di conseguenza, molti di questi minori sono costretti a rimanere nelle strutture di prima accoglienza per mesi o persino anni dove, peraltro, non vengono garantiti i servizi volti all'inclusione sociale e all'autonomia degli stessi minori, né tantomeno l'effettiva procedura per il rilascio dei documenti (Rozzi *et alii*, 2018, p. 156). Inoltre, proprio la mancanza di posti, fa sì che i minori stranieri non accompagnati vengano trattenuti in hotspot o centri di prima accoglienza per adulti dove vivono per lunghi periodi in condizioni di promiscuità e precarietà (Rozzi *et alii*, 2018, p. 157).

In aggiunta, permangono gravi ritardi nella nomina dei tutori volontari che, soprattutto in caso di violazione dei diritti di questi minori soli, può svolgere un ruolo cruciale di tutela e protezione. Anche per quel che concerne il rilascio dei permessi di soggiorno per minore età o per il riconoscimento della protezione internazionale, sembra che alcune questure, a differenza di altre, non si siano ancora adeguate alle norme in vigore e che, quindi, non ci sia ancora una prassi comune (Save the Children, 2018, p. 156). Ritardi nell'applicazione della legge si registrano anche nell'ambito del diritto all'istruzione e ancor più del diritto alla salute che devono essere garantiti ai minori stranieri non accompagnati ai fini della loro inclusione<sup>39</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i percorsi di coloro che escono dal sistema di accoglienza perché diventati maggiorenni, la Fondazione ISMU sostiene che la nuova legge sia ancora insoddisfacente (Fondazione ISMU, 2017, p. 5). Sebbene, infatti, l'articolo 13 del testo di legge dia alcune indicazioni sulle misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, di fatto non sembra ci siano particolari specifiche che consentano davvero di realizzare una presa in carico del minore a lungo termine, utile al suo effettivo inserimento sociale e finalizzato alla piena integrazione dello stesso<sup>40</sup>. Al riguardo va aggiunto che si registrano problemi al momento della conversione del permesso per gli stranieri non accompagnati neomaggiorenni che hanno ottenuto parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e che seguono un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni, poiché molti ragazzi non hanno il passaporto, requisito, questo, necessario per la conversione stessa del permesso (Rozzi *et alii*, 2018, p. 158). Infine, l'affidamento ai servizi sociali fino ai 21 anni di quei minori

---

<sup>39</sup> Per approfondimenti di queste criticità si rinvia ancora a Save the Children (2018, p. 156).

<sup>40</sup> Per queste misure previste dalla Legge del 7 aprile 2017, n. 47, si veda quanto specificato in precedenza all'articolo 13 commi 1 e 2.

stranieri che compiono i 18 anni e che hanno intrapreso un percorso di inserimento sociale (si veda in particolare l'articolo 13 comma 2 della legge sopracitata) «è ad oggi poco applicato, soprattutto perché i servizi sociali non hanno le risorse necessarie per assicurare l'accoglienza e il supporto ai neomaggiorenni» (Rozzi *et alii*, 2018, p. 158).

In sostanza, la nuova normativa, «definendo il panorama di diritti e garanzie previsti per i minori migranti soli e attribuendo precisi compiti agli attori, istituzionali e non», ha gettato ottime fondamenta per la costruzione di un sistema di accoglienza efficace. Tuttavia, è solo quando sarà dato pieno compimento a questo progetto e quindi ci sarà un'effettiva attuazione di tale legge, che si potrà fornire «ai minori migranti una tutela organica, favorendo un percorso solido di inclusione nella società» (Save the Children, 2018, p. 154).

Eppure, a pochi anni dall'entrata in vigore della Legge del 7 aprile 2017, n. 47, sono state approvate nuove norme in materia di immigrazione che hanno riguardato anche i minori stranieri non accompagnati e che sembra non siano del tutto conformi alla prospettiva con la quale, invece, è stata pensata questa stessa legge.

La prima di queste norme è il Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, noto anche come “Decreto Sicurezza”, convertito con la Legge del 1 dicembre 2018, n. 32<sup>41</sup> che, pur non riguardando nello specifico i minori non accompagnati, li ha comunque coinvolti, soprattutto nella definizione del loro status in particolare dopo il compimento della maggiore età.

Questo Decreto, infatti, reca disposizioni riguardanti principalmente la protezione umanitaria e internazionale dello straniero, da un lato, e il contrasto dell'immigrazione clandestina ai fini della sicurezza pubblica, dall'altro (Camera dei deputati, 2018, p. 1). Per quel che concerne il sistema di accoglienza della rete SPRAR, nella quale rientrano anche i minori stranieri non accompagnati, la nuova normativa, oltre a rinominarlo come “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati” (Siproimi), riforma le disposizioni relative all'accesso nelle strutture

---

<sup>41</sup> Il 3 dicembre 2018, è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*. Per la lettura del testo del Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 281 del 3 dicembre 2018) si rinvia al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

di tale circuito: sono, infatti, ammessi al Sistema i beneficiari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, nonché i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per situazioni contingenti di calamità nel paese di provenienza e per atti di particolare valore civile. Non possono più accedere al circuito del Siproimi coloro i quali sono titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (Costa e Giovannetti, 2019, p. 157). Ciò è reso possibile dal fatto che nel Decreto Sicurezza viene abrogato «il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che in precedenza rappresentava la forma di protezione più frequentemente riconosciuta ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo» (Rozzi, 2019, p. 165). Di conseguenza, a questi minori viene rigettata la richiesta per motivi umanitari, ma è in aumento il numero di minori a cui viene concesso un permesso per protezione internazionale (Rozzi, 2019, p. 165).

D'altro canto, il Decreto in esame prevede che potranno confluire nelle strutture del circuito del Siproimi tutti i minori stranieri non accompagnati presenti nei centri di prima accoglienza o in altre strutture<sup>42</sup>. In questo modo, il nuovo assetto del Siproimi consente ai minori stranieri soli di entrare a far parte di «un'unica filiera di accoglienza, riconducibile a standard, strumenti e modalità di intervento uniformi» (Costa e Giovannetti, 2019, p. 158).

Per giunta, la Circolare del Ministero dell'Interno (2018) ribadisce che il Siproimi «si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età» (p. 3). Eppure, non fornisce soluzioni concrete in merito alle difficoltà che sono state segnalate nel corso di questo paragrafo proprio in merito all'applicazione dell'articolo 13 in questione – e riguardanti, appunto i problemi di conversione del permesso di soggiorno per minore età e la scarsa applicazione dell'affidamento ai servizi sociali degli stranieri non accompagnati maggiorenni fino ai 21 anni –. In proposito va anche aggiunto che gli stranieri non accompagnati neomaggiorenni possono convertire il permesso di soggiorno per minore età in un permesso per motivi di studio ovvero di lavoro subordinato o autonomo solo se vengono soddisfatte alcune condizioni, tra cui il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro. Ebbene, il Decreto Sicurezza ha abrogato la norma

---

<sup>42</sup> Queste ulteriori specificazioni sono state disposte nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 22146 del 27 dicembre 2018 che fornisce indicazioni applicative del Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113. Al riguardo si veda Circolare del Ministero dell'Interno (2018, pp. 4-5).

che prevedeva l'applicazione del principio del silenzio-assenso rispetto all'emissione di tale parere (Rozzi, 2019, p. 166). Pertanto, gli stranieri non accompagnati neomaggiorenni che subiscono un ritardo nel rilascio del medesimo parere o che, più in generale, non riescono ad ottenere la conversione del permesso, diventano stranieri irregolari.

Infine, stando ancora alla Circolare del Ministero dell'Interno (2018), «i minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari» (p. 3). Dopodiché diventano stranieri adulti che non possono accedere ad alcuna forma di accoglienza e sono privi di qualsiasi misura di protezione<sup>43</sup>.

In definitiva, per quanto permangono garanzie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, di fatto, nel Decreto Sicurezza vengono diminuite le possibilità di accesso a tali garanzie soprattutto per i neomaggiorenni. Sembra, quindi, permanere l'ambivalenza giuridica che, come è stato argomentato nel paragrafo precedente, contraddistingue questa categoria di minori stranieri: essi sono soggetti particolarmente vulnerabili a cui assicurare dei diritti, ma allo stesso tempo, sono stranieri irregolari e come tali si ritiene che possano minare la sicurezza del nostro paese.

In questa stessa prospettiva, va letta, a nostro avviso, anche l'ultima novità normativa, ossia il Decreto Legge del 14 giugno 2019, n. 53, detto anche “Decreto Sicurezza bis”<sup>44</sup> che interviene in materia di contrasto all'immigrazione illecita, rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Per quel che concerne la nostra analisi, abbiamo affermato che tale Decreto si inserisce all'interno della politica dei “porti chiusi” – a cui si è fatto riferimento nel primo paragrafo di questo lavoro –, in quanto conferisce al Ministro dell'Interno il potere di decidere del transito di navi con a bordo migranti, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 1). Ebbene, in virtù di questa norma, nel corso del 2019 è stato fatto divieto d'ingresso nei porti italiani a diverse navi che trasportavano stranieri irregolari, tra i quali vi erano anche molti minori stranieri non accompagnati<sup>45</sup>. Così facendo, si è assistito ad una violazione della Legge del 7 aprile 2017, n. 47, che, all'art. 3,

---

<sup>43</sup> Sulle conseguenze di tali privazioni e quindi sulla condizione di irregolarità e di esclusione sociale a cui vanno incontro i maggiorenni stranieri non accompagnati, si veda Rozzi (2019, p. 166).

<sup>44</sup> Il testo normativo è consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05128/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>45</sup> Per una ricostruzione dei diversi casi di imbarcazioni bloccate in mare, si rinvia per intero a Rozzi (2019, pp. 164-165).

prevede chiaramente il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati alla frontiera. In aggiunta, la scelta dell'allora Ministro dell'Interno di bloccare l'approdo delle navi e, quindi, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per ragioni di sicurezza pubblica sembra contraddire la normativa italiana e internazionale che, invece, sancisce il principio del superiore interesse del minore rispetto a qualsiasi altra ragione, compresa quella di gestire e controllare l'immigrazione clandestina (Rozzi, 2019, p. 165).

Alla luce, dunque, dell'analisi fin qui condotta, la normativa relativa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati conserva un'ambivalenza di trattamento che è insita nella condizione stessa di questi minori e che, a nostro avviso, andrebbe definitivamente superata. Per fare ciò, occorre dare pieno compimento alla Legge del 7 aprile 2017, n. 47 al fine di realizzare un sistema di accoglienza efficace. Soprattutto, è opportuno insistere su alcuni aspetti che pure sono previsti da questa legge, come la promozione dell'affido, del tutore volontario e dei diritti (salute, istruzione, e diritto all'ascolto), e che, come è stato sostenuto, sono essenziali affinché vengano soddisfatti i bisogni socio-educativi di questi minori e si arrivi, così, alla loro effettiva integrazione.

In quest'ottica, occorre ora esaminare la figura e il ruolo del pubblico tutore volontario.

#### **4. La figura del tutore volontario in chiave educativa**

La legge italiana garantisce a tutti i minori stranieri non accompagnati l'istituto della tutela: è infatti obbligatorio aprire la tutela per questi minori, mediante la nomina di un tutore<sup>46</sup>.

Secondo Gian Cristoforo Turri (2005), l'istituto della tutela rappresenta l'unico strumento offerto ai minori stranieri non accompagnati per non privarli in concreto dei diritti loro riconosciuti sulla carta (pp. 129-130). Questi minori, infatti, come tutti i minori, sono soggetti di diritto e non meri oggetti di protezione e tutela e come tali devono poter esercitare i loro diritti. A tal fine risulta centrale la figura del tutore che, facendo le veci dei genitori, ha la funzione di rappresentare il minore straniero proprio nell'esercizio dei suoi diritti e nel superiore interesse dello stesso.

---

<sup>46</sup> Più precisamente, l'art. 343 del Codice Civile impone di aprire la tutela per i minori allorché i genitori, per morte o per altra causa, siano nell'impossibilità di esercitarne la potestà. La lontananza dei genitori è, di tutta evidenza, una delle cause di tale impossibilità (Turri, 2005, p. 130).

Eppure, l'apertura della tutela, che peraltro è caratterizzata dall'immediatezza e dalla conseguente e tempestiva nomina del tutore, di fatto non è sempre avvenuta in modo rapido e uniforme su tutto il territorio nazionale (Giovannetti e Pacini, 2016, p. 20)<sup>47</sup>.

Proprio per far fronte a tali criticità, abbiamo già osservato che la nuova Legge n. 47 del 7 aprile 2017, all'art. 11 fornisce indicazioni più precise e univoche per l'individuazione e la nomina del tutore. Più nello specifico l'articolo recita: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (...)»<sup>48</sup>. Inoltre, al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, si dispone l'uso di appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tribunali per i minorenni.

In applicazione della legge, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale il 20 giugno 2017 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale<sup>49</sup> le *Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari*<sup>50</sup>, elaborate con l'obiettivo di fornire linee di intervento comuni a livello nazionale, per garantire un efficace ed effettivo esercizio della funzione di tutore. Su questo versante, le *Linee guida* precisano che il tutore volontario «incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di *genitorialità sociale di cittadinanza attiva*: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma un tutore attento, altresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi problemi» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017, p. 1).

---

<sup>47</sup> Per giunta, come osserva Monia Giovannetti (2008, p. 104) la tutela del minore prevista dal nostro ordinamento normativo sembra che venga piuttosto subordinata alla "disponibilità" del minore, che a volte non rimane in Italia o viene collocato presso dei parenti, e non discenda, invece, dallo stato di "minore solo".

<sup>48</sup> Per giunta, il medesimo articolo stabilisce che «Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università». Per l'articolo di Legge si veda il seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>49</sup> Al riguardo si rimanda al link: <https://www.garanteinfanzia.org/> (ultima consultazione: 20/02/2020).

<sup>50</sup> Le *Linee guida* sono direttamente consultabili al seguente link: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).

In questa prospettiva, secondo le *Linee guida*, essenziale risulta il perseguimento del principio del superiore interesse del minore, che si traduce nella tempestività della nomina del tutore, nella non discriminazione del minore, nella partecipazione della persona di minore età all'esercizio dei propri diritti e ancora nell'indipendenza e nell'imparzialità da parte del tutore, nella trasparenza e responsabilità del suo agire e nell'appropriatezza delle sue competenze e conoscenze (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017, pp. 1-2).

Pertanto il tutore, come «persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore», è tenuto a compiere specifiche funzioni che sono: svolgere la rappresentanza legale, perseguire il riconoscimento dei diritti del minore, promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età, vigilare sui percorsi di educazione e di integrazione ed anche sulle condizioni di accoglienza e protezione del minore, amministrare l'eventuale patrimonio del minore stesso (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017, p. 3).

Al fine di svolgere tali funzioni – che si esplicano su base gratuita e volontaria – il tutore deve essere adeguatamente selezionato e formato. Le *Linee guida*, dunque, prevedono una procedura di selezione, mediante la predisposizione di un bando regionale pubblico e aperto (senza data di scadenza) (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017, p. 3), da articolare in tre fasi. Dopo una prima fase di preselezione dei candidati, in base ai titoli dichiarati nella domanda, è prevista una seconda fase di formazione, al termine della quale i candidati vengono inseriti in un apposito elenco dei tutori istituito presso ogni Tribunale regionale per i minorenni (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017, p. 2).

Per ciò che concerne la formazione dei tutori, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha predisposto una programmazione mirata e multidisciplinare con lo scopo di garantire omogeneità di contenuti formativi per i tutori presenti su tutto il territorio. Tale programmazione si articola in tre moduli (da svolgere per un totale di 24/30 ore). Il primo modulo fenomenologico fornisce informazioni e dati sui minori stranieri non accompagnati e sul sistema nazionale di accoglienza. Il secondo modulo giuridico esamina i diritti e i doveri del tutore in tutte le procedure nel quale è coinvolto (dall'accertamento dell'età del minore all'accompagnamento verso la maggiore età) alla luce della norma vigente. Infine, è previsto il modulo psico-socio-sanitario che fornisce strumenti per identificare i bisogni del minore (per es. per riconoscere i disordini post traumatici da stress, eventuali patologie, maltrattamenti e abusi), per stabilire una relazione efficace e al tempo stesso per garantire il diritto alla salute del minore<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Per uno schema più dettagliato dei moduli formativi previsti nelle *Linee guida*, si rimanda a Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2018, p. 8).

A seguito di quanto stabilito nelle *Linee guida*, è stata avviata l'attività di selezione, formazione e iscrizione dei tutori volontari in appositi elenchi regionali presso i Tribunali per i minorenni. In particolare, nel corso del 2018 tale attività ha coinvolto 5.501 «privati cittadini che, guidati dalla volontà di vivere una nuova forma di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva (...), si sono resi disponibili a mettersi in gioco per diventare una guida per i ragazzi» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2019, p. 120). Per giunta, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, con il supporto dello *European Asylum Support Office* (EASO), ha provveduto a selezionare, formare e inserire negli opportuni elenchi i tutori volontari delle regioni che, alla data di entrata in vigore della Legge del 7 aprile 2017, n. 47, erano prive di garante regionale – nello specifico, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle D'Aosta – (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2019, pp. 124-127).

Sembra, dunque, che la figura del tutore volontario sia stata non solo pienamente riconosciuta, ma anche di fatto promossa su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, è nostra convinzione che quanto fin qui espresso in base alle *Linee guida* non espliciti appieno la funzione educativa che a nostro avviso deve possedere il tutore e di conseguenza non fornisce una formazione pedagogica adeguata al tutore.

In proposito è infatti opportuno argomentare, seguendo l'analisi di Marinella Muscarà (2017), che ci sono delle componenti che caratterizzano l'educatore professionista e, più in generale, le professioni educative (p. 268). Più nello specifico, si tratta di tre valenze: la valenza attivistica, per cui l'azione dell'educatore deve essere finalizzata a favorire l'azione autonoma dell'educando; la valenza relazionale, dal momento che la relazione è imprescindibile per qualsiasi tipo di interazione efficace; la valenza curativa, nel senso che l'educatore si prende cura della persona che vive in condizioni di difficoltà, nel tentativo di potenziare le capacità della persona stessa durante il suo processo di crescita<sup>52</sup>.

Ebbene, come abbiamo osservato, nelle *Linee guida* viene dichiarato che il tutore è un adulto attento alla relazione con il tutelato che deve farsi interprete dei bisogni e dei problemi del minore. Inoltre, deve favorire la partecipazione della persona di minore età all'esercizio dei propri diritti, riconoscendo al mi-

---

<sup>52</sup> Come precisa ancora Muscarà (2017), il lavoro dell'educatore si basa su una relazione educativa che lascia la libertà all'educando di diventare persona autonoma e responsabile. Pertanto, l'educatore, nell'incontro con il minore, deve assumere un atteggiamento problematizzante, ossia un atteggiamento che si interroga e non si ferma in superficie, in quanto riconosce il valore della persona e si fa promotore di quel «processo di (ric-)costruzione dell'identità (...) finalizzato allo sviluppo della persona e dei suoi talenti e delle aspirazioni future» (p. 271).

nore stesso la capacità di autodeterminazione. In questi termini sembra chiaro il ruolo educativo del tutore. Eppure, proseguendo nella lettura delle *Linee guida* e in particolare della parte sulle funzioni del tutore, l'unico riferimento di natura espressamente pedagogica riguarda il compito del tutore di vigilare sui percorsi educativi e di integrazione del minore. In sostanza sembra che la figura del tutore di fatto non abbia delle funzioni pedagogiche tali da caratterizzarlo come figura di per sé educativa.

A conferma di ciò, basti considerare i moduli formativi per i tutori volontari messi a punto dall'Autorità garante secondo le *Linee guida* ed in particolare quello psico-socio-sanitario. Tra gli argomenti del modulo vi è quello dell'acquisizione da parte del tutore di strategie per identificare i bisogni di natura psico-sociale del minore e per costruire una relazione efficace (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 8).

Manca del tutto il riferimento ai bisogni educativi del minore ed anche alle competenze pedagogiche che il tutore dovrebbe acquisire.

Per colmare tali lacune a nostro avviso risulta di grande utilità la pubblicazione *Closing a Protection Gap. Standard di riferimento per i tutori di minori non accompagnati* (Defence for Children International Italia, 2011) nella quale vengono proposti gli standard che il tutore per i minori stranieri non accompagnati dovrebbe soddisfare per espletare il suo compito di tutela. La pubblicazione rappresenta il risultato conclusivo del progetto europeo *Closing a protection gap for separated children in Europe*, co-finanziato dal Programma Europeo Daphne III, che è stato promosso in otto paesi dell'Unione europea (tra cui l'Italia) con l'obiettivo di arrivare a definire in maniera univoca ed uniforme il profilo e il ruolo del tutore in Europa<sup>53</sup>. In sostanza, sono stati elaborati 10 standard che rappresentano un importante riferimento teorico, ma sono soprattutto un utile strumento pratico per i tutori e possono fungere da validi obiettivi da perseguire e raggiungere (Gallizia e Furia, 2013, p. 9).

Ebbene, questi standard possono essere utilizzati per spiegare meglio e dettagliare in modo più specifico le funzioni del tutore elencate nelle *Linee guida* in precedenza analizzate. Per i fini della nostra analisi, è opportuno prendere

---

<sup>53</sup> Gli otto partner del progetto hanno messo a punto gli standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati sulla base di interviste rivolte direttamente a questi minori e ai tutori e facendo riferimento ai principi della *Convention on the Rights of the Child* e ad altre direttive internazionali. Al termine di questo lavoro di ricerca e analisi, sono stati redatti otto rapporti nazionali alla luce dei quali è stata, infine, elaborata la pubblicazione conclusiva del progetto. Per ulteriori dettagli sul progetto e sui partner si rimanda a Defence for Children International Italia (2011, pp. 4-5). Mentre per la prosecuzione del progetto che è stato intitolato *Closing a protection gap 2.0: Promuovere l'applicazione degli Standard di riferimento per i tutori di minorenni non accompagnati nelle pratiche, nelle politiche e nella legislazione*, si rinvia a Gallizia e Furia (2013).

in esame solo quegli standard che in qualche modo possono contribuire a conferire un valore educativo alla figura del tutore.

In proposito vale la pena di considerare il secondo standard che recita: «il tutore si assicura che il minore partecipi attivamente a ogni decisione che lo riguarda». Più precisamente, il tutore fornisce al minore tutte le informazioni che riguardano i suoi diritti e che gli consentano di prendere decisioni, usando un linguaggio comprensibile; ascolta il minore con attenzione e tiene in considerazione il suo punto di vista; è in grado di gestire le aspettative di partecipazione del minore; si assicura che le decisioni siano condivise e basate sul punto di vista del minore (Defence for Children International Italia, 2011, p. 9). Sembra dunque che questi compiti rientrino appieno nella concezione del tutore che in qualità di educatore deve promuovere la partecipazione attiva del minore all'esercizio dei propri diritti, nell'ottica dell'autodeterminazione del minore stesso<sup>54</sup>.

Per giunta, gli standard 7 e 8 si concentrano sui caratteri principali della relazione tra il tutore e la persona di minore età: il tutore tratta con rispetto e dignità il minore, ossia con atteggiamento aperto e privo di pregiudizi, flessibile e individualizzato rispetto ai bisogni specifici del minore; aiuta il minore a mantenere/ridefinire la sua identità e la sua autostima. Inoltre, il tutore costruisce una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull'apertura e sull'empatia (Defence for Children International Italia, 2011, pp. 15-16). Ebbene in questi descrittori si possono rintracciare chiaramente gli elementi di una relazione educativa in cui il tutore si prende cura della persona, rispettando le sue peculiarità e anzi favorendo il processo di sviluppo della sua identità<sup>55</sup>.

Occorre, infine, prendere in considerazione lo standard 10 che delinea le conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate del tutore, che a ben vedere, sono ben più ampie di quelle proposte dall'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza nelle *Linee guida*. Infatti, il tutore, oltre a possedere conoscenze in merito ai diritti dei minori, alla normativa in materia di immigrazione e asilo, alla psicologia dello sviluppo in età evolutiva, al trauma, alla tratta, all'abuso e alla protezione, al sistema di welfare, deve anche conoscere la situazione e la vita nel paese di origine del minore e deve avere anche nozioni di comunicazione interculturale. Per giunta egli è proattivo nell'identificare le proprie necessità di apprendimento e di aggiornamento, utilizza una metodologia di lavoro prefissata, conosce i propri limiti personali e professionali, cerca supporto e si confronta quando necessario; è disponibile

---

<sup>54</sup> In altri termini, questo standard è riconducibile ed anzi esemplifica meglio la 'valenza attivistica' tipica delle professioni educative a cui si è precedentemente fatto riferimento.

<sup>55</sup> In questo caso sembra che ci si riferisca alla 'valenza relazionale' e alla 'valenza curativa' – di cui si è argomentato – che sono essenziali per le professioni educative.

alla supervisione e al monitoraggio (Defence for Children International Italia, 2011, p. 18). Tutti questi fattori che vanno a costruire la professionalità del tutore, a ben vedere, trovano riscontro nelle competenze che, secondo Muscarà (2017, p. 272), sono comuni ad un qualsiasi educatore professionista. Più precisamente si tratta delle competenze culturali e psico-pedagogiche; delle competenze tecnico-professionali; delle competenze metodologiche e didattiche; delle competenze relazionali; delle competenze 'riflessive' e, non in ultimo, delle competenze interculturali. Stando all'analisi di Muscarà, queste ultime sono le sole che possono mettere l'educatore professionale in grado di affrontare con responsabilità e con idonei quadri culturali quei contesti sempre più multiculturali nei quali occorre fornire servizi adeguati e progetti validi per l'integrazione dei migranti.

Ebbene, i quattro standard analizzati, insieme a tutti gli altri elencati nella pubblicazione *Closing a Protection Gap* (Defence for Children International Italia, 2011) sono stati recepiti dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale ed esplicitamente menzionati nei corsi di formazione per i tutori volontari (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, pp. 41-45). Si è già accennato che l'Autorità garante nazionale con il supporto di EASO, nonché con il coinvolgimento di agenzie europee e internazionali, associazioni e ordini professionali (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2019, p. 126), ha realizzato diversi incontri di formazione per gli aspiranti tutori delle regioni ove non erano presenti garanti regionali<sup>56</sup>. Al termine di queste attività, è stato redatto un *Compendium* intitolato *La selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati*<sup>57</sup> contenente i materiali elaborati e impiegati durante i corsi di formazione «al fine di capitalizzare quanto appreso dall'esperienza svolta, e metterlo a disposizione di garanti regionali, associazioni del terzo settore e soggetti portatori di interessi specifici a vario titolo coinvolti nell'implementazione dell'art. 11 Legge 47/2017» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 9).

Nel *Compendium*, dunque, si fa chiaro riferimento ai dieci standard europei per la definizione della figura e delle funzioni del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati, ma tali standard sono solo elencati e non vengono ulteriormente dettagliati. In particolare, per quel che concerne lo standard 10, si

---

<sup>56</sup> Così facendo «è stato sviluppato un modello di lavoro nuovo, che riunisce professionalità trasversali intorno ad un unico obiettivo: la protezione e l'accoglienza dei ragazzi che giungono soli nel nostro Paese, garantita dalla figura del tutore volontario. Il necessario carattere multidisciplinare della formazione ha garantito una visione completa sulle esigenze dei minori non accompagnati, dipingendo il quadro degli strumenti che i tutori volontari dovranno usare per trasformarne i bisogni (e i sogni) in diritti e, con questa consapevolezza, muoversi affinché tali diritti trovino efficace attuazione. Ciò, ovviamente, con il supporto di tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione e accoglienza». (cfr. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2019, p. 128).

<sup>57</sup> In proposito si veda (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018).

legge che «il tutore ha conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate» che gli derivano dalla formazione (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 45), tuttavia non si fa menzione di nessuna di esse.

D'altro canto, il *Compendium* rappresenta un utile documento che declina i moduli formativi per i tutori volontari – espressi solo programmaticamente nelle *Linee guida* – riempiendoli di contenuti più specifici. Pertanto, è opportuno prendere in esame le slide predisposte per la formazione dei tutori, per comprendere in concreto, quali conoscenze e competenze deve acquisire l'aspirante tutore per i minori stranieri non accompagnati. Per quel che concerne la nostra analisi, vale la pena di considerare solo quelle conoscenze e competenze che conferiscono una valenza educativa alla figura del tutore volontario.

Analizzando, dunque, il programma svolto nei corsi (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, pp. 22-24) e soffermandoci, in particolare sul modulo psico-sociale, è interessante considerare, innanzitutto, come l'istruzione dei minori stranieri non accompagnati venga considerato un importante diritto da garantire con lo scopo di favorire l'«integrazione di lungo periodo» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 116). Pertanto, gli aspiranti tutori sono stati messi a conoscenza del «diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione dei minori senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza» ed hanno anche acquisito informazioni pratiche «ai fini dell'iscrizione a scuola ed alla formazione professionale in cui gioca un ruolo primario il tutore volontario» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 116). Tuttavia, manca il chiaro riferimento ai bisogni educativi dei minori stranieri non accompagnati che – come è stato sostenuto – vista la loro particolare condizione, sono altrettanto particolari e specifici e richiedono quindi percorsi formativi ad hoc.

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze prettamente educative dei tutori volontari, nella sezione dedicata alle «Strategie di ascolto e di costruzione della relazione con i minori a partire dall'identificazione dei loro bisogni specifici» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, pp. 143-157) si parla della capacità da parte del tutore di adottare un ascolto empatico per rilevare i bisogni affettivi e relazionali del minore che si racconta attraverso la narrazione (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, pp. 146-147, 150 e 152). Si tratta di un «ascolto competente» che si manifesta nella disponibilità all'ascolto, nell'accoglienza della narrazione dell'altro e che, conoscendo i diversi usi culturali che regolano le relazioni, non dà per scontato che le nostre usanze culturali siano universali» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 151). Su questo stesso versante, viene affrontato anche il tema della migrazione, definita come evento traumatico di frammentazione identitaria del minore che l'ha vissuta, e dell'identità culturale, intesa come qualcosa di dinamico che si (ri-)costruisce nel dialogo con

l'alterità (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, pp. 148-149). Ebbene, a nostro avviso, queste nozioni e capacità rientrano appieno nelle conoscenze e competenze educative e in particolare in quelle competenze interculturali di cui parla Muscarà e a cui si è fatto riferimento. Tuttavia, nelle slide non vi è un chiaro riferimento né alla valenza educativa del tutore né all'interculturalità che, invece, meriterebbero un ulteriore approfondimento e soprattutto un esplicito riconoscimento.

A conferma di ciò, è opportuno considerare che nel programma del corso viene dichiarato: «È oramai dimostrato che i migranti, soprattutto se MINORI, riescono a INTEGRARSI meglio se possono stabilire una RELAZIONE AFFETTIVA che funzioni da 'GUIDA' nella complessità della vita della nostra organizzazione sociale» (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 153). In questo modo, quindi, la relazione tra tutore volontario e il minore straniero a lui affidato sembra si riduca ad una relazione di tipo affettivo, mentre, come abbiamo argomentato, deve essere anche di natura educativa.

Eppure, proseguendo con quanto affermato nel *Compendium*, il tutore ha un ruolo specifico che consiste nel costruire una relazione di fiducia con il minore, nell'acquisire una visione d'insieme dei bisogni del minore di diversa natura – che comprendono non solo gli aspetti materiali, ma anche la socializzazione, la cura e l'autorealizzazione –, nel vigilare affinché le condizioni di accoglienza siano adeguate al mantenimento/ripristino del benessere psico-fisico del minore, nel favorire la connessione fra i diversi attori del sistema (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 154). A ben vedere, alcune di queste prerogative trovano una qualche corrispondenza con le tre valenze (relazionale, attivistica e curativa) che per Muscarà sono tipicamente educative, mentre manca il riferimento alle competenze interculturali che, come abbiamo mostrato, nel *Compendium* vengono menzionate solo implicitamente.

Piuttosto, tali competenze vengono più chiaramente ricondotte al mediatore culturale, figura professionale che fa da ponte tra persone di culture diverse, facilitando la comprensione dei differenti usi culturali e la creazione di una relazione di fiducia con il minore (Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2018, p. 155-156). È invece nostra convinzione che anche il tutore, in qualità di educatore, deve acquisire quelle competenze interculturali a cui abbiamo fatto riferimento, seguendo l'analisi di Muscarà, e sulle quali occorre insistere e riflettere.

Su questo versante, Milena Santerini (2014) specifica che sono tre le competenze cruciali per il lavoro interculturale che deve essere svolto da insegnanti ed educatori: «comprendere le culture, ridurre i pregiudizi, trovare orizzonti condivisi» (p. 12). In altri termini, è necessario, a nostro avviso, che qualsiasi figura professionale che abbia una valenza educativa acquisisca una *forma mentis* interculturale, ossia un “pensiero migrante” basato sull'apertura dialogica nei con-

fronti dell'alterità. Come, infatti, sostiene Franca Pinto Minerva (2004), il «pensiero migrante» si caratterizza per essere un pensiero «dinamico ed erratico, capace di uscire dal proprio punto di vista per conoscere e incontrare quello degli altri, per poi ritornare in se stesso arricchito dall'esperienza del confronto e dello scambio con pensieri e punti di vista divergenti» (p. 24).

È dunque con questa nuova mentalità che riteniamo i tutori possano affrontare il loro compito di tutela e possano rispondere adeguatamente ai bisogni specifici e complessi dei minori stranieri non accompagnati che rappresentano una delle sfide più urgenti della nostra società multiculturale e globalizzata.

### Riferimenti bibliografici

- Accorinti M. (2015). Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Procedures and Practices. *Review of History and Political Science*, Giugno, 3(1): 60-72.
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2017). *Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari*. Testo disponibile al sito: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2018). *La selezione e formazione di aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati*. Testo disponibile al sito: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/compendium-attivita-garanteinfanzia-easo.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2019). *Relazione al Parlamento. 2018*. Testo disponibile al sito: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione-parlamento-2018-web.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Barone L. (2016). *L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tra norma giuridica e agire sociale*. Vicalvi (FR): Key Editore.
- Bertozzi R. (2005). *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati*. Milano: FrancoAngeli.
- Camera dei deputati (2018). *Provvedimento. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza*, 28 novembre 2018. Testo disponibile al sito: [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1135900.pdf?\\_1582644418646](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1135900.pdf?_1582644418646) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Camera dei deputati (2019). *Minori stranieri non accompagnati*, 4 novembre 2019. Testo disponibile al sito: [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf?\\_1582544554077](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf?_1582544554077) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Campani G., Salimbeni O., a cura di (2006). *La fortezza e i ragazzini*. Milano: FrancoAngeli.
- Campani G., Lapov Z., Carchedi F., a cura di (2002). *Le esperienze ignorate. Giovani migranti tra accoglienza, indifferenza, ostilità*. Milano: FrancoAngeli.

- Circolare del Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2018, n. 22146, *Profili applicativi D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132*. Testo disponibile al sito: [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare\\_profili\\_applicativi\\_decreto\\_4.10.2018\\_113.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_profili_applicativi_decreto_4.10.2018_113.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Convention on the Rights of the Child* (1989). Testo disponibile al sito: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Costa V., Giovannetti M. (2019). L'accoglienza e l'integrazione nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. In: Centro Studi e Ricerche IDOS, a cura di, *Dossier Statistico Immigrazione 2019* (pp. 157-161). Roma: Edizioni Idos.
- Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 281 del 3 dicembre 2018). Testo disponibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Decreto Legge del 14 giugno 2019, n. 53 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 138 del 14 giugno 2019) coordinato con la Legge di conversione dell'8 agosto 2019, n. 77 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2019) è consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05128/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139). Testo disponibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 15 settembre 2015). Testo disponibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Defence for Children International Italia (2011). *Closing a Protection Gap. Standard di riferimento per i tutori di minori non accompagnati*. Daphne III Project, Defence for Children International – Italia. Testo disponibile al sito: [http://defenceforchildren.it/images/stories/GAP\\_booklet.pdf](http://defenceforchildren.it/images/stories/GAP_booklet.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- D'Elia F. (2007). Minori stranieri non accompagnati: un'indagine presso il Tribunale per i minorenni di Bari. *Sociologia del diritto*, 2: 71-83.
- D'Odorico M., Di Pascale A. (2017). Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: le iniziative dell'Unione europea e la nuova normativa italiana. *Eurojus.it*, Aprile-Giugno 2017. Testo disponibile al sito: <http://rivista.eurojus.it/tutela-e-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-le-iniziative-dellunione-europea-e-la-nuova-normativa-italiana-2/> (ultima consultazione: 20/02/2020).

- Fondazione ISMU (2017). *Focus sui minori stranieri non accompagnati. Comunicato stampa*. 13 gennaio 2017. Testo disponibile al sito: <https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2017/01/Comunicato-Ismu-Minori-non-accompagnati-13-gennaio-2017.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Fondazione ISMU (2019). *A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Report Integrato, Novembre 2019. Testo disponibile al sito: [https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2019/12/191204\\_Report\\_LONG\\_ITA1-1.pdf](https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2019/12/191204_Report_LONG_ITA1-1.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Gallizia G., Furia A. (2013). *Promuovere l'applicazione degli Standard di riferimento per i tutori di minorenni non accompagnati in Europa. Rapporto di valutazione Italia*. Defence for Children International – Italia. Testo disponibile al sito: [http://defenceforchildren.it/files/DCI\\_CountryAssessments20ita-web.compressed.pdf](http://defenceforchildren.it/files/DCI_CountryAssessments20ita-web.compressed.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Giovannetti M. (2008). Politiche e pratiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia. *E-migrinter*, 2: 98-120.
- Giovannetti M., Pacini L. (2016). Introduzione. In: Giovannetti M., a cura di, *I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un'analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri. VI Rapporto 2016* (pp. 9-25). Roma.
- Giovannini M. (2005). Prefazione. In: Bertozzi R., a cura di, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati* (pp. 9-10). Milano: FrancoAngeli.
- Giusti M. (2009). *Pedagogia interculturale. Teorie, metodologia, laboratori*. Roma-Bari: Laterza.
- Legge del 7 aprile 2017, n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 21 aprile 2017). Testo disponibile al sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Lopresto S., Giannotta F. (2017). I minori stranieri non accompagnati. In: Centro Studi e Ricerche IDOS, a cura di, *Dossier Statistico Immigrazione 2017* (pp. 146-151). Roma: Edizioni Idos.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017). *Report di monitoraggio. I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2017*. Testo disponibile al sito: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statisti-che/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20III%20Quadrimestre%20-%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20MSNA%20in%20Italia/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2017.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2018). *Report di monitoraggio. I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2018*. Testo disponibile al sito: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statisti-che/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20II%20semestre%202018%20-%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20MSNA%20in%20It>

- [alia/Report-Monitor-MSNA-DEF-aggiornato-al-31122018-completo-12022019.PDF](#) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019a). *Report di monitoraggio. I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 30 giugno 2019*. Testo disponibile al sito: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statisti-che/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20I%20semestre%202019%20-%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20MSNA%20in%20Italia/Report-di-monitoraggio-MSNA-I-semestre-2019-30062019.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019b). *Report mensile. Minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2019*. Testo disponibile al sito: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2019.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero dell'Interno (2016). *Cruscotto statistico al 31 dicembre 2016*. Testo disponibile al sito: [http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_31\\_dicembre\\_2016.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2016.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero dell'Interno (2017). *Piano nazionale d'integrazione per i titolari di protezione internazionale*, ottobre 2017, Testo disponibile al sito: [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano\\_nazionale\\_integrazione\\_0.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano_nazionale_integrazione_0.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero dell'Interno (2018). *Cruscotto statistico al 31 dicembre 2018*. Testo disponibile al sito: [http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_31-12-2018\\_0.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2018_0.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero dell'Interno (2019). *Cruscotto statistico al 31 dicembre 2019*. Testo disponibile al sito: [http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_31-12-2019.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2019.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Ministero dell'Interno (2020). *Cruscotto statistico al 31 gennaio 2020*. Testo disponibile al sito: [http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_31-01-2020\\_0.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-01-2020_0.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Monacelli N., Fruggeri L. (2012). Soli ma non isolati: rete connettiva e fattori di resilienza nei vissuti dei minori stranieri non accompagnati. *Rassegna di Psicologia*, gennaio-aprile, 1: 29-48.
- Moyersoen J., Tarzia G. (2002). L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati. *Cittadini in Crescita*, 3-4: 7-22.

- Muscarà M. (2017). Professioni educative e contesti multiculturali. *Pedagogia Oggi*, XV(2): 263-275.
- Pinto Minerva F. (2004). *L'intercultura*. Roma-Bari: Laterza.
- Rebughini P. (2006). I minori stranieri non accompagnati in Italia. In: Campani G., Salimbeni O., a cura di, *La fortezza e i ragazzini* (pp. 35-63). Milano: FrancoAngeli.
- Rozzi E. (2019). L'impatto delle politiche anti-migranti sui minori stranieri non accompagnati. In: Centro Studi e Ricerche IDOS, a cura di, *Dossier Statistico Immigrazione 2019* (pp. 162-166). Roma: Edizioni Idos.
- Rozzi E., Fermi C., Murino V., Moschochoritis K. (2018). Minori stranieri non accompagnati: tra tutela dei diritti e politiche migratorie repressive. In: Centro Studi e Ricerche IDOS, a cura di, *Dossier Statistico Immigrazione 2018* (pp. 153-158). Roma: Edizioni Idos.
- Sani S. (2016). *Alle radici della società interculturale. L'integrazione scolastica dei minori immigrati nell'Europa del Terzo Millennio*. Lecce-Brescia: Pensa Multimedia Editore.
- Santerini M. (2014). Introduzione. In: Reggio P., Santerini M., a cura di, *Le competenze interculturali nel lavoro educativo* (pp. 9-14). Roma: Carocci.
- Save the Children (2017a). *Minori stranieri non accompagnati: giornata storica per i diritti, approvato definitivamente il DDL che istituisce in Italia un sistema organico di protezione e accoglienza primo in Europa*, Marzo 2017. Testo disponibile al sito: <https://www.savethechildren.it/press/minori-stranieri-non-accompagnati-giornata-storica-i-diritti-approvato-definitivamente-il-ddl> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Save the Children (2017b). *Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia*. Giugno 2017. Testo disponibile al sito: <https://www.savethechildren.it/sites/default/files/AtlanteMinoriMigranti2017.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Save the Children (2017c). *Piccoli Schiavi invisibili*. Testo disponibile al sito: <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf> (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Save the Children (2018). *Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia*, Giugno 2018. Testo disponibile al sito: [https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/atlante-minori-stranieri-non-accompagnati-italia\\_0.pdf](https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/atlante-minori-stranieri-non-accompagnati-italia_0.pdf) (ultima consultazione: 20/02/2020).
- Turri G. C. (2005). Un tutore per i minori stranieri non accompagnati. *Minori giustizia*, 1: 129-134.